

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

LE PROCEDURE ACCELERATE
TRA DIRITTO INTERNO E SOVRANAZIONALE

LE DOMANDE REITERATE E
LA RICHIESTA EX ART. 29-BIS, D. LGS.
25/08

AVV. MAURIZIO VEGLIO

DEFINIZIONE DOMANDE REITERATE

- ▶ Un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui
 - il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'art. 23
 - la Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell'art. 23-bis, c. 2

PRESUPPOSTI DOMANDE REITERATE

- ▶ Richiedente già riconosciuto rifugiato da Stato firmatario Convenzione di Ginevra e possibilità di avvalersi della protezione (lett. a)
- ▶ Reiterazione in assenza di “nuovi elementi” relativi a condizioni personali o situazione del Paese di origine (lett. b)
- ▶ “NUOVI ELEMENTI”
 - sia nel senso di "elementi della fattispecie", cioè fatti costitutivi del diritto (“fatti di persecuzione”), sia nel senso di "elementi di prova" dei fatti costitutivi, ossia fatti probatori (Cass. 5089/13)
 - Cassazione (30033/19, 4522/15, 5089/13) afferma la necessità, a pena di inammissibilità, del carattere incolpevole della mancata precedente allegazione del nuovo elemento (ma l’art. 40, par. 4, dir. proc. non è stato recepito)

PROCEDURA DOMANDE REITERATE

- ▶ Questore trasmette “senza ritardo” documentazione alla CT, che decide entro 5 giorni (termine non prorogabile)

- PRESIDENTE DELLA CT

- esame preliminare su ammissibilità (assenza contraddittorio)

- individua i casi di proc. prioritaria o accelerata

Pre-D.L. 113/18: obbligo CT di comunicare al richiedente la facoltà di presentare entro 3 giorni osservazioni a sostegno dell'ammissibilità - cmq diritto di presentare memorie e documenti in ogni fase del procedimento - decisione collegiale

- ▶ Cass. 25876/19: inammissibilità solo a seguito di esame preliminare; se l'esame preliminare viene superato è possibile solo l'eventuale rigetto
- ▶ Impugnazione: 30 giorni (abrog. art. 28-bis, c. 2, lett. b)) senza effetto sospensivo (solo con decisione giudice, non con istanza - contrasto con art. 46, parr. 6 e 8, dir. proc.)
- ▶ diritto al soggiorno fino alla scadenza del termine per l'impugnazione (Cass. 13891/19) salvo eventuale sospensione del giudice

PROCEDURA ACCELERATA SU DOMANDE REITERATE

▶ Difficile identificazione delle procedure accelerate

- presidenti CT non le individuano (nonostante 28, c. 1-bis)
- richiedenti asilo non sono informati (info su natura procedura ev. solo alla notifica dell'esito)
- frequente superamento dei termini previsti dall'art. 28-bis (5 giorni per decisione, non prorogabili), non comunicato a richiedenti e Questore né motivato dalla CT - soluzione interpretativa: applicazione disciplina proc. ordinaria

APPLICAZIONE PROCEDURA ACCELERATA AB ORIGINE

▶ Cassazione 25113/19:

- trattazione con proc. accelerata deve risalire all'avvio della procedura ("sin dal primo momento")

▶ C. App. Napoli (sent. 17/18):

- valutazione manifesta infondatezza è prius logico rispetto alla procedura accelerata
- adozione proc. accelerata deve essere preventivamente comunicata al richiedente

▶ Trib. Torino (RG. 19920/19):

- necessità di giustificare proroga dei termini da parte della CT (esame adeguato e completo domanda)

DIRITTO AL SOGGIORNO CON DOMANDE REITERATE

	<u>Fase amministrativa</u> art. 7, c. 2	<u>Pendenza termini ricorso</u> art. 32, c. 4	<u>Fase giudiziaria</u> art. 35bis, cc. 3, 4 e 5
1 domanda asilo	—————	—————	—————
1 domanda reiterata	—————	—————	Solo con sosp. giudice Istanza non sospende
1 domanda reiterata esclusivamente strumentale	—————	—————	Solo con sosp. giudice Istanza non sospende
Volontà 2 reiterata	—————	—————	Solo con sosp. giudice Istanza non sospende
1 domanda reiterata in fase di esecuzione allontanamento	—————	—————	Solo con sosp. giudice Istanza sospende

PRESUPPOSTI DOMANDA REITERATA EX ART. 29-BIS

- ▶ Reiterazione domanda “nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio nazionale”: INAMMISSIBILE ex lege in quanto esclusivamente strumentale (presunzione assoluta che impedisce l’esame della domanda)
- ▶ “FASE DI ESECUZIONE”
 - momento immediatamente successivo all’adozione del provvedimento questorile di esecuzione di un decreto di espulsione o respingimento (partenza volontaria, allontanamento immediato, misura alternativa al trattenimento, CPR, ordine di allontanamento) - circ. Min. Int. 10380 del 18.1.19
 - momento immediatamente precedente esecuzione allontanamento (avvenuta identificazione dello straniero, ottenimento dei documenti di viaggio e individuazione del vettore)

PROCEDURA DOMANDA REITERATA EX ART. 29-BIS

- ▶ modello di comunicazione compilato dalla Questura e successivamente trasmesso alla CT per l'inserimento nel sistema Vestanet, con il quale l'interessato viene informato dell'inammissibilità ex lege (circ. Min. Int. 10380 del 18.1.19 e nota CNDA del 2.1.19):
- ▶ solo natura di atto informativo, non è una “dichiarazione di inammissibilità” né un provvedimento, il “provvedimento” è unicamente di competenza della CT (circ. Min. Int. 2464 del 13.1.20);
- ▶ no interruzione dell'esecuzione del rimpatrio, nemmeno con proposizione istanza di sospensione (circ. Min. Int. 2464 del 13.1.20, ma art. 35-bis, c. 5, D. Lgs. 25/08, non prevede domanda ex art. 29-bis)
- ▶ impugnazione: 30 giorni (abrogazione art. 28-bis, c. 2, lett. b)) senza effetto sospensivo - necessità di apposita istanza (la cui proposizione sospende l'esecuzione del rimpatrio)

CONTRASTI CON DIRETTIVA PROCEDURE

- ▶ Necessità di esame preliminare della CT per valutare ammissibilità in caso di domanda reiterata senza elementi nuovi (artt. 33 e 40, par. 2, dir. proc.)
- ▶ esame preliminare è imprescindibile e deve essere accompagnato da garanzie fondamentali (lingua, informazioni, accesso agli atti, comunicazioni)
 - in caso negativo: Stato membro esonerato dall'esame nel merito
 - in caso positivo: ulteriore esame nel merito
- ▶ deroga a diritto del richiedente di soggiornare solo in caso di domanda reiterata “che non è ulteriormente esaminata” dopo l'esame preliminare (art. 41, par. 1, lett. a), dir. proc.)
- ▶ ev. disciplina esame preliminare: obbligo di indicare nuovi elementi, procedura scritta senza audizione, oneri informativi (art. 42, dir. proc.)

CONTRASTI CON DIRETTIVA PROCEDURE

- ▶ Tribunale di Milano: Disapplicazione art. 29-bis e applicazione art. 40, Dir. proc.
 - norme rilevanti della direttiva (artt. 33, 40, 41 e 42) sono self-executing
 - necessità di esame preliminare con garanzie fondamentali (CGUE, Tall vs Belgio, C-239/14)
 - incompetenza Questore a decidere su ammissibilità
 - rimedio a violazione è rinvio a CT per esame preliminare su “nuovi elementi”
- ▶ Tribunale di Roma: illegittima attribuzione competenza a Questura e necessità esame preliminare
 - necessità riconvalida CPR (art. 13, Cost.) e trasmissione atti alla CT
- ▶ Cassazione (11660/20): fissazione pubblica udienza
 - riferimento a domanda originaria o reiterata per individuazione disciplina applicabile
 - compatibilità tra presunzione assoluta di inammissibilità e diritto comunitario che impone esame preliminare
 - individuazione significato “fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio nazionale” (notifica o concreta imminenza?)